



# *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito "dl 269"), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (di seguito "CDP S.p.A.") e, in particolare, il comma 8 che prevede, tra l'altro, l'istituzione della gestione separata per il finanziamento delle attività di interesse pubblico di cui al comma 7 del medesimo articolo 5;

**VISTO** l'articolo 22, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito "dl 185") che integra l'articolo 5, commi 7, lettera a) e 11, del dl 269, come segue:

- "l'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.a., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lett. b).";
- "i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lett. a), ammissibili al finanziamento";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 di attuazione del citato dl 269;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004 che definisce, tra l'altro, i criteri per lo svolgimento delle attività della gestione separata e per l'esercizio del potere di indirizzo sulla medesima gestione;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003 di approvazione dello statuto di CDP S.p.A., successivamente modificato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 4 del dl 269;

**VISTO** l'articolo 5, comma 21, del dl 269 il quale prevede che al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

**RITENUTA** la necessità di stabilire, ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell'art. 5 del dl 269, come modificato dal citato art. 22 del dl 185, i criteri per la individuazione delle operazioni promosse dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici e dagli organismi di diritto pubblico ammissibili al finanziamento da parte della CDP S.p.A. a valere sui fondi, raccolti sotto forma di libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste Italiane S.p.A. o società da essa controllate, o provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistite dalla garanzia dello Stato;

**DECRETA:**

## Articolo 1

1. Ai fini del presente decreto, si intendono operazioni di interesse pubblico promosse dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del dl 269 le operazioni di investimento che presentino almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:
  - a) siano destinatarie di contributi pluriennali, pubblici o comunitari, di sovvenzioni o di agevolazioni pubbliche o comunitarie, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, per la realizzazione di investimenti e di forniture di interesse nazionale ;
  - b) siano realizzate in forza di concessione di beni pubblici anche demaniali, di contratti pubblici di appalto ovvero di concessione aventi ad oggetto lavori o servizi, nonché opere pubbliche realizzate attraverso il ricorso a contraente generale, affidati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del dl 269;
  - c) siano realizzate in esecuzione di accordi tra i soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del dl 269 e (i) uno o più Paesi terzi, ovvero (ii) Istituzioni della Unione Europea o di Stati membri della stessa;
  - d) siano realizzate nella forma del *partenariato* pubblico-privato, anche attraverso società a capitale misto o comunque siano realizzate da società o altro tipo di soggetto giuridico al quali partecipano in misura prevalente, anche indirettamente, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del dl 269;
  - e) siano inserite in programmi, piani o altri strumenti di programmazione dei soggetti di cui articolo 5, comma 7, lettera a) del dl 269;
  - f) siano co-finanziate dalla Banca Europea per gli investimenti;
  - g) siano finalizzate ad assolvere i compiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del dl 269, anche se realizzate e gestite con partecipazione maggioritaria di soggetti privati.

## Articolo 2

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi alle operazioni di cui al precedente articolo possono avere natura pubblica o privata, con esclusione delle persone fisiche, e devono essere dotati di soggettività giuridica.
2. CDP S.p.A. concede i finanziamenti relativi alle operazioni di cui al precedente articolo sulla base della valutazione del merito di credito dei soggetti richiedenti i finanziamenti stessi e dell'adeguata sostenibilità economico-finanziaria di ogni singola operazione.

Roma,

  
IL MINISTRO

